Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 515.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato . . . Pag. 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 516.
Attribuzione ai fattorini delle Biblioteche pubbliche governative del trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di 4ª categoria . . Pag. 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 517.
Proroga e integrazione delle provvidenze previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per il personale dei centri sinistrati dalla guerra. Pag. 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 518.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 1949

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 519.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Macerata per quanto concerne la Facoltà di giurisprudenza . Pag. 1954

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 maggio 1947, n. 520.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . . Pag. 1954

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 maggio 1947, n. 521.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . Pag. 1955

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 marzo 1947.
Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 1956

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947.
Autorizzazione a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 1957

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 1957

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 giugno 1947.
Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta . . . . Pag. 1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1947.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale . . . . Pag. 1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1947.

Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione . . . . . Pag. 1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, disposti tra il 5 giugno 1944 e 25 aprile 1945 . . . . Pag. 1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale del Comitato centrale degli esperti, disposti tra il 5 giugno 1944 e il 25 aprile 1945 . . . . Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944 . . . . Pag. 1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale della Cassa centrale uova, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944. Pag. 1961

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1947.

Aumento delle tariffe praticate dai Magazzini generali comunali di Piacenza . . . . Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Sottoposizione a sindacato della S. A. « Rivalin », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « Fratelli Monti », con sede in Maserada sul Piave, di ampliare un impianto industriale . . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Revoca del divieto fatto alla società a responsabilità limitata Metallurgica Gaggiottini, con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale . . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla S. A. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei, con sede in Monselice, di ampliare un impianto industriale . . . . Pag. 1964

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, con sede in Fano (Pesaro), di attivare un nuovo impianto industriale . . . . Pag. 1965

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto ai signori Verga, Tentorio, Gervasoni Bossi, Peano e alla Società trafilerie italiane di precisione, con sede in Camerlata (Como), di allestire un nuovo impianto industriale . . . . Pag. 1965

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla ditta « S.I.A. » - Società Industrie Agricole, con sede in Cento (Ferrara), di allestire un nuovo impianto industriale . . . . Pag. 1965

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1947.

Convalida del provvedimento con il quale l'ex aeronautica repubblicana vendette alla Società metallurgica Minotti di Milano tre aviorimesse B.B.B. . . . . Pag. 1965

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1947.

Convalida della revoca di tutte le concessioni di sfalcio erba fatte all'Unione nazionale aeronautica sui sedimi degli aeroporti e dei campi di pertinenza del Demanio aeronautico . . . . Pag. 1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Marino Giovanni avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 1966

Esito del ricorso presentato dai fratelli Bazzi avverso la iscrizione di Bazzi Giovanni nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 1966

Esito del ricorso presentato da Zacchia Andrea avverso la iscrizione di Zacchia Stanislao nell'elenco dei confidenti dell'O.V R.A. pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 1967

Esito del ricorso presentato da De Ritis Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 1967

Esito del ricorso presentato da Mercati Cristoforo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 1967

Ministero dei lavori pubblici: Sdemanializzazione di alcuni terreni del vecchio alveo del torrente Terdoppio Pag. 1967

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 1968

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 1968

Autorizzazione al comune di Castelmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1968

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . . Pag. 1968

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma . . . Pag. 1968

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « L'Edilizia romana » con sede in Roma. Pag. 1968

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 515.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 139, 140 e 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero della guerra:

Cap. n. 23. — Personale salariato di ruolo temporaneo e giornaliero, ecc.	L.	3.355.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 70. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.	»	3.500.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 50. — Personale lavorante - Paghe, cottimi, soprassoldi, ecc.	»	440.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. 516.

Attribuzione ai fattorini delle Biblioteche pubbliche governative del trattamento economico previsto per il personale civile non di ruolo di 4ª categoria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e successive modificazioni;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' soppressa la categoria di personale sussidiario con la qualifica di « commessi », prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, per i servizi delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Al personale sussidiario con la qualifica di « fattorini » previsto dallo stesso art. 19 del citato regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per il personale civile non di ruolo di 4ª categoria dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. 517.

Proroga e integrazione delle provvidenze previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per il personale dei centri sinistrati dalla guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;
Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti per le provvidenze di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono prorogati al 30 giugno 1948.

Art. 2.

Le misure dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono modificate nel modo seguente:

personale dei gradi non inferiori al sesto dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti	L.	40
personale dei gradi dal 7° al 12° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti, personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria od assimilato	»	35
personale dei rimanenti gradi dell'ordinamento gerarchico, personale ferroviario dei gradi corrispondenti, personale non di ruolo di 3ª categoria od assimilato	»	30
personale subalterno di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario di ruolo e non di ruolo e personale equiparato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	»	25
marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gradi corrispondenti della Marina, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente	»	30

sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e dell'Aeronautica, brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti della Marina, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente . . . . L. 20

appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente . . . . » 15

Art. 3.

L'indennità di prima sistemazione e l'indennità giornaliera di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dal presente decreto sono dovute, ferme restando le condizioni previste dagli articoli medesimi:

a) al personale che prestando servizio nei centri di cui all'art. 3 del citato decreto n. 18, abbia la dimora a distanza di non oltre 5 chilometri dal perimetro dei centri stessi;

b) al personale che pure non prestando servizio nei centri medesimi sia stato autorizzato a dimorarvi per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nella sede di servizio, purchè quest'ultima sia distante non oltre 5 chilometri dal perimetro del centro di dimora.

Art. 4.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nelle misure modificate come all'art. 2 del presente decreto, è aumentata del 50 % per i centri nei quali, alla data del 1° gennaio 1947, risultino inabitabili esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 % dei fabbricati di abitazione.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta al personale domiciliato o dimorante da data anteriore all'11 giugno 1940 nei centri ivi indicati.

Art. 5.

Il personale di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, è ammesso ad optare per il trattamento più favorevole fra il rimborso delle spese di trasporto in tale articolo previsto e l'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del decreto medesimo nelle misure ivi stabilite, o, dal 1° agosto 1946, nelle misure indicate al precedente art. 2.

Dal beneficio di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 — e conseguentemente dall'opzione di cui al precedente comma — è escluso il personale che risulti autorizzato a risiedere in località diversa dai centri sinistrati da data anteriore all'11 giugno 1940.

Art. 6.

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dal presente decreto si applicano al personale con sede di servizio nei centri con popolazione non superiore ai 3000 abitanti nei quali risultino inabitabili, alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati di abitazione.

Art. 7.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze del presente decreto non si applicano al personale inviato in missione nei centri di cui all'art. 3 e presso le scuole di cui all'art. 5.

Tuttavia quando sia comunque cessato il trattamento economico relativo alla missione è ammessa la corresponsione della indennità giornaliera di cui all'art. 2 oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 4 e 5 ».

Art. 8.

L'indennità di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, spetta al personale che abbia riassunto o riassuma servizio oppure sia stato o venga destinato assumendovi servizio per la prima volta nei centri di cui all'art. 3 del decreto medesimo ed all'art. 6 del presente decreto nei periodi sotto indicati:

a) dal 16 luglio 1943 al 30 giugno 1948 se trattasi di centri della Sicilia;

b) dall'8 settembre 1943 al 30 giugno 1948 se trattasi di centri siti in altra parte del territorio nazionale.

Restano ferme le altre condizioni stabilite dal citato art. 1.

Art. 9.

L'onere inerente alla concessione delle provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e al presente decreto, al personale di ruolo e non di ruolo di qualsiasi categoria dipendente direttamente dalle università e dagli istituti d'istruzione superiore, è posto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Per l'applicazione al personale in servizio nei centri sinistrati delle provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e del presente decreto, i certificati del Genio civile relativi agli accertamenti previsti dall'art. 3 del decreto 18 medesimo e dagli articoli 4 e 6 del presente decreto debbono pervenire, sotto pena di decadenza, al Ministero delle finanze e del tesoro non oltre il 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Gli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1945.

Gli articoli 2 e 4 del presente decreto hanno effetto dal 1° agosto 1946.

L'art. 6 del presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 518.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numeri 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141 e 142; 28 gennaio 1947, n. 77;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47:

Ministero della pubblica istruzione:

L. 12.000.000 per maggiore contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti;

Ministero dei lavori pubblici:

L. 640.716.900 per contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per la sistemazione dei titoli di spesa concernenti la gestione del Governo militare alleato rimasti scritturati in conto sospeso presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 5.

E' autorizzata la concessione, da parte del Tesoro, di una sovvenzione straordinaria di L. 4.503.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1946-47.

Art. 6.

L'autorizzazione al Tesoro a concedere sovvenzioni straordinarie all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 127, è estesa alla concessione di sovvenzioni per le spese di acquisto di fabbricati in sostituzione di quelli distrutti.

Art. 7.

La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi, da considerare come imposta sul consumo dei tabacchi stessi, stabilita in ragione del 75 per cento per l'esercizio finanziario 1946-47, con l'art. 2, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 127, è ridotta, per l'esercizio medesimo, al 65 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 148. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

In aumento:

Cap. n. 97. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. . . . . L.	975.000.000

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 18. — Somma da pagarsi all'Amministrazione dei beni dello Stato, già costituenti la dotazione della corona, ecc.	L.	81.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la Camera dei deputati	»	50.000.000
Cap. n. 47. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	1.630.000
Cap. n. 47-*bis*. — Spese riservate (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	»	500.000
Cap. n. 93. — Indennità per missioni (Avvocatura dello Stato)	»	200.000
Cap. n. 94. — Indennità per trasferimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	150.000
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia (legge 24 marzo 1942, n. 419)	»	5.000.000
Cap. n. 213. — Fitto di locali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 225. — Indennità di viaggio e soggiorno per missioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 227. — Sussidi ad impiegati, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 234. — Indennità di missione per i servizi del Tesoro, ecc.	»	500.000
Cap. n. 234-*bis*. — Indennità per missioni, ecc. dipendenti dalla Direzione generale del tesoro	»	3.000.000
Cap. n. 234-*ter*. — Indennità per trasferimenti, ecc. dipendenti dalla Direzione generale del tesoro	»	1.500.000
Cap. n. 281-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto Mobiliare italiano e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (art. 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780)	»	10.975.200
Cap. n. 287-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il riscatto della ferrovia Mantova-Modena (legge 12 aprile 1940, n. 426)	»	8.500.000
Cap. n. 302. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 303-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	4.503.000.000
Cap. n. 311-*bis*. — Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia	»	3.200.000
Cap. n. 327. — Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario (Alto Commissariato per la Sardegna)	»	150.000
Cap. n. 329. — Stipendi, ecc. al personale, ecc., presso l'Alto Commissariato per la Sardegna	»	165.000
Cap. n. 330. — Retribuzione, ecc., al personale avventizio, ecc.	»	1.800.900
Cap. n. 331. — Indennità di missione	»	350.000
Cap. n. 358-XIV. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	26.560
Cap. n. 369-*bis*. — Saldo di impegni, ecc.	»	600.900
Cap. n. 376-*quater* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di inchiesta sulla gestione del Provveditorato generale dello Stato al servizio dello pseudo governo repubblicano	»	160.000
Cap. n. 409-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso per quote di capitale sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto Mobiliare italiano e dal Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (art. 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780)	L.	40.214.300
Totale degli aumenti	L.	4.757.282.160

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 376. — Premi di operosità, ecc., al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici, ecc.	L.	3.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione, ecc., dei locali del Ministero, ecc.	L.	1.300.000
Cap. n. 14. — Sussidi al personale, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 15. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Provvista e riparazione di materiali, ecc. per il servizio del lotto, ecc.	»	500.000
Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la organizzazione e l'esercizio della lotteria nazionale « Italia » (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460)	»	10.000.000
Cap. n. 37-*ter* (di nuova istituzione). — Spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria Solidarietà nazionale - manifestazione 1947 (decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353)	»	10.000.000
Cap. n. 206-VI (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti della Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista (decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698)	»	300.000
Cap. n. 206-VII (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il reintegro, a favore dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, dell'ammontare dell'imposta sui titoli azionari da esso posseduti alla data di entrata in vigore del citato provvedimento legislativo	»	45.000.000
Totale	L.	72.600.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 57. — Indennità di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena	L.	6.500.000
Cap. n. 60. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	550.000.000
Cap. n. 61. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	130.000.000
Cap. n. 62. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	»	55.000.000
Cap. n. 63. — Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie	»	15.000.000
Cap. n. 67-*quater* (di nuova istituzione). Compensi ai componenti delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale	»	142.650
Totale	L.	756.642.650

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 46. — Premi di operosità, ecc., al personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari, ecc.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. n. 12-*bis*. — Compensi per il lavoro straordinario al personale, ecc.	L.	2.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 29. — Contributi e sovvenzioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43-*ter*. — Saldo di impegni, ecc.	»	361.600
Totale	L.	1.761.600

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 45. — Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento, ecc., degli asili e dei giardini d'infanzia	L.	40.000.000
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici commerciali, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 105. — Contributi per il mantenimento di Scuole secondarie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 144. — Contributi ordinari, ecc. per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	2.525.000
Cap. n. 167. — Paghe, mercedi, ecc., al personale salariato, ecc.	»	10.584.000
Totale	L.	90.609.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 195. — Spese per il ricupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico, nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgano in Italia la loro funzione culturale.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 21. — Spese per propaganda di italianità	L.	300.000.000
Cap. n. 24. — Spese casuali	»	62.000
Cap. n. 44. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 48. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	20.500.000
Cap. n. 52. — Spese per il servizio sanitario degli agenti, ecc.	»	19.000.000
Cap. n. 97. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	1.150.000.000
Totale	L.	1.504.562.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 133. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 140. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	5.000.000
Cap. n. 267 (modificata la denominazione). — Annualità per opere da dare in concessione per la nuova costruzione, per la ricostruzione e riparazione di fabbricati in dipendenza di eventi bellici. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari contratti dai proprietari per la ricostruzione e le riparazioni ai propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, nonchè contributi in 60 semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono alla esecuzione di detti lavori con mezzi propri (articoli 5 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305)	»	65.000.000
Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Contributi ad aziende autonome »). — Contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per la sistemazione della gestione dell'A.M.G.	L.	640.716.900
Totale	L.	714.716.900

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento*:

Cap. n. 11. — Assegni agli addetti ai Gabinetti	L.	400.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento della Commissione di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 159	»	300.000
Cap. n. 40. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc.	»	300.000.000
Totale	L.	300.700.000

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 51 (aggiunto). — Spese per il funzionamento della Commissione di 1° grado, ecc.

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 39. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	L.	5.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 40. — Indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe impiegate nelle manovre, ecc.	L.	5.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento degli arsenali militari marittimi, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 68. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione negli arsenali, ecc.	»	50.000.000
Totale degli aumenti	L.	50.005.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44. — Premi per invenzioni, ecc.	L.	5.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di viaggio e missione per gli addetti al Gabinetto	L.	1.000.000
Cap. n. 28. — Spese di viaggio e missione, ecc.	»	6.000.000
Totale	L.	7.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, per l'edificio del Ministero	»	700.000
Cap. n. 62. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc.	»	642.400
Cap. n. 78. — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 127-*bis*. — Contributo straordinario al Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, ecc.	»	700.000
Totale degli aumenti	L.	25.042.400

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 72. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 82. — Contributi per incoraggiare, l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	100.000
Cap. n. 87. — Contributi per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 94. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	300.000
Cap. n. 95. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria, ecc.	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	700.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 9-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 41-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo delle miniere, ecc.	»	800.000
Cap. n. 43-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la raccolta degli usi commerciali (legge 27 gennaio 1941, n. 249 e regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599)	»	300.000
Cap. n. 58-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso gli Uffici provinciali, ecc.	»	760.000
Cap. n. 84-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al servizio della distribuzione, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	6.360.000

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 102 (aggiunto). — Spese per la raccolta degli usi commerciali (legge 27 gennaio 1941, n. 249 e regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 33. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Spese per il funzionamento degli uffici regionali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 41. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 42. — Indennità e rimborso di spese per trasferimento, ecc.	»	300.000
Cap. n. 45. — Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc.	»	40.000
Cap. n. 46. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 47. — Fitto di locali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti, sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	110.000
Totale	L.	33.950.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 102. — Idennità per missioni	»	200.000
Cap. n. 210. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (Ministero e uffici provinciali del tesoro)	»	341.600
Cap. n. 242. — Compensi agli Uffici postali, ecc. per il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro	»	200.000.000
Cap. n. 380. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc.	L.	18.000.000
Cap. n. 474 (aggiunto). — Spese di liti	»	65.000
Totale	L.	268.606.600

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 51. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati, ecc.	L.	1.463.000
Cap. n. 237 (aggiunto). — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc.	»	40.000
Totale	L.	1.503.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 127-*bis*. — Contributo straordinario al Consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato, ecc.	L.	700.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 43-*bis*. — Spese per la raccolta degli usi commerciali, ecc.	L.	200.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 71 (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	L.	1.000.000

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *C*

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	9.570.000.000
Cap. n. 20. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, ecc.	»	4.503.000.000
Totale	L.	14.073.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Paghe, indennità, ecc.	L.	3.200.000
Cap. n. 10. — Rimborso al Tesoro, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessori - Spese per il risarcimento dei danni provocati a terzi per fatto dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato	»	300.000

Cap. n. 20 (modificata la denominazione). — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà, in uso o in affitto dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manuten-

zione di aree, strade, canali, fogne ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 23. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc . . . . » 400.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 90.000.000

Cap. n. 26. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 27. — Paghe, indennità, ecc. . . » 1.024.000.000

Cap. n. 28 (modificata la denominazione). — Compra di tabacchi grezzi e lavorati e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi . . . . » 10.093.800.000

Cap. n. 30. — Spese per acquisto, ecc. inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi . . . . » 1.000.000.000

Cap. n. 31. — Trasporto di tabacchi, ecc. . » 220.000.000

Cap. n. 32. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 34 (modificata la denominazione). — Contributi ad Enti ed Istituzioni per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi. Concorso nelle spese per l'esecuzione di corsi . . . . » 1.400.000

Cap. n. 35. — Paghe, indennità, ecc. . . » 200.000.000

Cap. n. 37. — Spese per acquisto, ecc. per quanto altro occorre ai servizi delle saline . » 10.000.000

Cap. n. 39. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc. . . . . . » 150.000.000

Cap. n. 43. — Paghe, indennità, ecc. . . » 4.750.000

Cap. n. 45. — Trasporto dei preparati chinacei . . . . » 200.000

Cap. n. 50. — Paghe, indennità, ecc. . . » 400.000

Cap. n. 52. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette . . . . » 500.000

Cap. n. 54. — Indennità ai ricevitori, ecc. » 342.000.000

Cap. n. 57. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc. . . . . » 40.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 13.203.950.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc. L. 2.500.000

Cap. n. 13. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 12.500.000

Cap. n. 38. — Trasporti di sali, ecc. . . » 25.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 40.000.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

Cap. n. 5. — Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

Cap. n. 59 — Spesa straordinaria per la ricostruzione e riparazione di fabbricati, stabilimenti ed opifici danneggiati da offese belliche ed acquisto di fabbricati in sostituzione di quelli distrutti.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 20. — Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali, ecc. . . L. 200.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 32. — Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali, ecc. . . . . L. 200.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 18-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da introitare dallo Stato per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dall'A.M.G. per lavori alle strade ed alle autostrade statali . . . . . L. 640.716.900

SPESA

In aumento:

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per la sistemazione dei pagamenti effettuati su autorizzazioni disposte dall'A.M.G. per lavori alle strade ed alle autostrade statali . . . . L. 640.716.900

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro, per colmare il disavanzo della gestione . . . L. 40.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . . . L. 28.100.000

Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc. . » 6.000.000

Totale . . . L. 34.100.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc. . . . . L. 1.200.000

Cap. n. 11. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . . » 900.000

Cap. n. 70. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 26.000.000

Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . . . » 6.000.000

Totale . . . L. 34.100.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 103-*bis*. — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione, riparazione e relativo rimodernamento tecnico degli edifici di proprietà statale adibiti ai servizi postali e telegrafici, nonchè delle case economiche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi danneggiati a causa di eventi bellici.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. . L. 198.300.000

Art. n. 9. — Entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc. . . . . . . » 50.000

Art. n. 23. — Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda, ecc. . . . . . . » 3.000.000

Totale . . . L. 201.350.000

SPESA

a) *In aumento*:

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc. . . . . L. 25.000.000

Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali . . . . » 80.000.000

Art. n. 8. — Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc.	L. 50.000
Art. n. 17. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	» 60.000
Art. n. 17-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 1.000.000
Art. n. 18-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . .	» 60.000
Art. n. 22. — Indennità per operazioni di accertamenti, ecc.	» 100.000
Art. n. 23. — Fitto di locali	» 50.000
Art. n. 25. — Spese postali, ecc. . . .	» 2.000.000
Art. n. 33. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	» 4.359.560
Art. n. 34. — Costruzioni e riparazioni straordinarie di strade, ecc.	» 30.000.000
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, ecc.	» 18.000.000
Art. n. 39. — Fondo di riserva, ecc. . .	» 2.000.000
Art. n. 43. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali, ecc.	» 1.000.000
Art. n. 44. — Somme da corrispondere a Comuni ed altri Enti per addebito netto, ecc.	» 2.000.000
Totale . . .	L. 135.679.560

b) *Articolo soppresso:*

Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 519.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Macerata per quanto concerne la Facoltà di giurisprudenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto della Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Università di Macerata, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — La parola « fascista » è sostituita da quella « morale ».

Art. 12. — Degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi quelli di « Demografia » e di « Legislazione del Lavoro ».

Art. 14. — Agli insegnamenti considerati propedeutici è aggiunto quello di « Diritto penale » il cui esame gli studenti sono tenuti a superare prima di quello di « Procedura penale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 maggio 1947, n. 520.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 139, 140 e 142;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 38. — Stipendi, paghe, razioni viveri, ecc. (Guardia di finanza)	L. 1.300.000.000
Cap. n. 101. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. . . .	» 1.000.000
Totale. . .	L. 1.301.000.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 27. — Deposito misto speciale di Napoli - Spese pel personale addettovi.	L. 20.000.000
Cap. n. 43-*bis*. — Stipendi, ecc., a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana	» 15.000.000
Totale. . .	L. 35.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 22. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. .	L. 1.235.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 31. — Corpo equipaggi militari marittimi - Stipendi, ecc., paghe, ecc. . . . . . L. 200.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 maggio 1947, n. 521.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 127, 130, 136, 139, 140 e 141;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 201. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . . . L. 23.950.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 31. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . . L. 1.400.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo, stipendi, ecc.	L.	6.600.000
Cap. n. 2. — Ministero e Stato Maggiore dell'Esercito - Personale militare - Stipendi, ecc. . . .	»	15.350.000
Cap. n. 19. — Ufficiali dell'Esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc.	»	287.000.000
Cap. n. 20. — Personali civili di ruolo ecc., Stipendi, ecc. . . .	»	19.200.000
Cap. n. 21. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc. .	»	387.000.000
Cap. n. 22. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . .	L.	600.000.000
Cap. n. 23. — Personale salariato, ecc. Paghe ed assegni fissi .	»	490.000.000
Cap. n. 59. — Carabinieri - Ufficiali - Stipendi, ecc. . . .	»	11.700.000
Cap. n. 60. — Carabinieri - Sottufficiali, ecc. Assegni fissi, ecc.	»	1.400.000.000
Cap. n. 61. — Impiegati civili non di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	»	3.800.000
Totale. . .	L.	3.220.050.000

Ministero della marina:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. Stipendi, ecc. . . .	L.	2.300.000
Cap. n. 24. — Personale subalterno ordinario e salariato per servizio dei fari, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 28. — Ufficiali della Marina militare - Stipendi, ecc. . . .	»	61.000.000
Cap. n. 31. — Corpo equipaggi militari marittimi - Stipendi, ecc.	»	605.000.000
Cap. n. 32. — Indennità militare ad ufficiali della Marina militare, ecc.	»	34.000.000
Cap. n. 38. — Carabinieri in servizio negli arsenali - Stipendi, ecc.	»	31.500.000
Cap. n. 49. — Istituti di marina - Stipendi, ecc., al personale civile insegnante e di Gabinetto.	»	120.000
Cap. n. 55. — Personale per il servizio dei fabbricati, ecc. Stipendi, ecc.	»	700.000
Cap. n. 58. — Personali civili della Marina militare, ecc. Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 108. — Incaricati marittimi, ecc. Retribuzioni, ecc. »	»	1.000.000
Cap. n. 119. — Ufficiali della Marina militare in congedo provvisorio, assegni, ecc. . . .	»	6.200.000
Cap. n. 120. — Ufficiali della Marina militare in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni, ecc.	»	50.000
Totale. . .	L.	790.870.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 1. — Personale civile di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. . .	L.	8.400.000
Cap. n. 25. — Ufficiali dell'Aeronautica, ecc. Stipendi, ecc. .	»	325.000.000
Cap. n. 26. — Sottufficiali ed avieri dell'Aeronautica - Stipendi, ecc.	»	665.000.000
Cap. n. 49. — Personale civile di ruolo dell'Amministrazione provinciale - Stipendi, ecc. . . .	»	7.250.000
Cap. n. 65. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. .	»	2.370.000
Totale. . .	L.	1.008.020.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 25.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 147 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 marzo 1947.

Iscrizione temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

motopeschereccio « Stella Polare », di stazza lorda tonn. 23,36, iscritto al n. 859 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 31 luglio 1944;

motopeschereccio « Padre Leone », di stazza lorda tonn. 22,24, iscritto al n. 900 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 settembre 1946;

motopeschereccio « S. Benedetto », di stazza lorda tonn. 27,77, iscritto al n. 954 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 novembre 1946;

motopeschereccio « Impero », di stazza lorda tonnellate 18,81, iscritto al n. 1346 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 settembre 1946;

motopeschereccio « S. Nicola », di stazza lorda tonn. 22,53, iscritto al n. 761 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 settembre 1946;

motopeschereccio « S. Rita », di stazza lorda tonnellate 26,19, iscritto al n. 110 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 18 del 17 settembre 1946;

motopeschereccio « Fiume », di stazza lorda tonnellate 32, iscritto al n. 645 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 17 settembre 1946;

motopeschereccio « Pier Giorgio », di stazza lorda tonn. 36,01, iscritto al n. 651 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 18 settembre 1946;

motopeschereccio « S. Fermina », di stazza lorda tonn. 17,33, iscritto al n. 844 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 16 del 25 settembre 1946;

motopeschereccio « S. Erita », di stazza lorda tonnellate 16,33, iscritto al n. 1237 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 16 del 25 settembre 1946;

motopeschereccio « Rondello », di stazza lorda tonnellate 26,86, iscritto al n. 1269 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;

motopeschereccio « Nuova Amedea », di stazza lorda tonn. 28,60, iscritto al n. 1302 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;

motopeschereccio « Teresa Madre », di stazza lorda tonn. 21,55, iscritto al n. 1209 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 6 ottobre 1946;

motopeschereccio « Maria Madre », di stazza lorda tonn. 35,17, iscritto al n. 1255 della Delegazione spiaggia di Termoli: dalle ore 8 del 7 ottobre 1946;

motopeschereccio « Balilla », di stazza lorda tonnellate 20,22, iscritto al n. 1202 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 dell'8 ottobre 1946;

motopeschereccio « Enzo Rosina », di stazza lorda tonn. 25,79, iscritto al n. 196 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Adele », di stazza lorda tonnellate 32,05, iscritto al n. 874 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Aprilia », di stazza lorda tonnellate 21,39, iscritto al n. 866 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Maristella », di stazza lorda tonn. 33,44, iscritto al n. 835 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 ottobre 1946;

motopeschereccio « Sparviero », di stazza lorda tonn. 19, iscritto al n. 869 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 ottobre 1946;

motoveliero « S. Francesco d'Assisi » di stazza lorda tonn. 19,52, iscritto al n. 204 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 21 ottobre 1946;

motopeschereccio « Maria », di stazza lorda tonnellate 31,69, iscritto al n. 202 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 8 del 21 ottobre 1946;

motoveliero « S. Rita », di stazza lorda tonn. 29,22, iscritto al n. 1348 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 12 del 21 ottobre 1946;

motopeschereccio « Carbonia », di stazza lorda tonn. 20,16, iscritto al n. 861 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 novembre 1946;

motoveliero « Narvalo », di stazza lorda tonnellate 66,44, iscritto al n. 78 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 12 del 4 novembre 1946;

rimorchiatore « Soriente », di stazza lorda tonnellate 55, iscritto al n. 20 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 9 dell'8 novembre 1946;

motopeschereccio « S. Pietro », di stazza lorda tonn. 43,28, iscritto al n. 1060 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 16 del 16 novembre 1946;

motopeschereccio « Truentum », di stazza lorda tonn. 39,24, iscritto al n. 776 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 novembre 1946;

motopeschereccio « Alba Nova », di stazza lorda tonn. 20,71, iscritto al n. 939 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 novembre 1946;

motopeschereccio « Savoia 2° », di stazza lorda tonn. 17,97, iscritto al n. 865 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 16 novembre 1946;

motopeschereccio « Nettuno », di stazza lorda tonnellate 22,93, iscritto al n. 682 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 8 del 30 novembre 1946;

motopeschereccio « S. Gaudenzio », di stazza lorda tonn. 74,35, iscritto al n. 893 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10 del 1° dicembre 1946;

motopeschereccio « G. Marconi », di stazza lorda tonn. 22,53, iscritto al n. 820 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 dicembre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 159.

(2626)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947.

Autorizzazione a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601; 29 luglio 1925, n. 1261; e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Vista l'istanza in data 10 settembre 1946, con la quale il signor Riccardo Antozzi fu Pietro, agente di cambio in carica alla data del 7 marzo 1925, chiede, in base al combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601; dell'art. 7 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375; e dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sopracitati, di essere autorizzato a continuare l'esercizio della professione di agenti di cambio;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, col quale il termine del 1° giugno 1925, fissato dall'art. 9 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, per chiedere l'autorizzazione a continuare l'esercizio della professione fu prorogato al 1° luglio 1925;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 26 giugno 1925; l'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, l'articolo unico del decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2468; e il decreto-legge 7 marzo 1926, n. 373, coi quali detto termine fu prorogato, rispettivamente, al 1° ottobre 1925, al 1° gennaio 1926, al 1° aprile 1926, e quindi sino a nuova disposizione;

Ritenuto che il signor Antozzi, agente di cambio in carica al 7 marzo 1925, fu nominato rappresentante alle grida dell'agente di cambio Francesco Ramella con decreto Ministeriale 7 settembre 1925, ed ha continuato ininterrottamente l'esercizio di siffatta rappresentanza;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni previste dalle citate disposizioni per far luogo alla autorizzazione richiesta;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio di Genova;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il sig. Riccardo Antozzi fu Pietro è autorizzato — ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601; dell'art. 7 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375 e dell'art. 2 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 — a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, previa ricostituzione della cauzione prescritta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 142. — GRIMALDI

(2830)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giu-

gno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;

Vista la domanda con la quale il signor Alessandro Cassin fu Eugenio chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi per motivi politici;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il sig. Alessandro Cassin fu Eugenio è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Cassin abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 68. — GRIMALDI

(2831)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 giugno 1947.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, istitutivo della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, per l'anno 1947, è costituita come segue:

dott. Alberto Aquila, presidente del Tribunale di Aosta: presidente;

dott. Gino Roberti, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino: membro effettivo;

dott. Lodovico Gioannini, Intendente di finanza di Aosta: membro effettivo;

dott. Paolo Alfonso Farinet e not. Lorenzo Michele Vesan, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta: membri effettivi;

avv. Oreste Marcoz e not. Mario Norat, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta: membri supplenti;

dott. Angelo Romagnoli, giudice presso il Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta: membro supplente;

dott. Rodolfo Antinori, consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino: membro supplente;

dott. Luigi Barbara, vice intendente di finanza, designato dall'Intendente di finanza di Aosta: membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

(2753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1947.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, col quale venne istituito l'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne messo alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assume la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1945, col quale il dott. Ignazio Gueli venne nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto di medicina sociale;

Considerato che il dott. Ignazio Gueli ha rassegnato le dimissioni per essere stato nominato commissario straordinario per l'Opera nazionale maternità e infanzia;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giommaria Cau è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo in sostituzione del dott. Ignazio Gueli, dimissionario per essere stato chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1947

DE GASPERI

(2832)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1947.

Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, concernente i prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini dei cereali e dei prodotti, sia nazionali che d'importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione sono stabiliti nel modo appresso specificato:

1) per le provincie dell'Italia settentrionale:

a) con decorrenza dal 1° ottobre 1946:
segale, L. 1.060,05 al quintale;
granturco per miscela, L. 1.102,90 al quintale;
orzo vestito, L. 950,75 al quintale;
avena estera, L. 964,80 al quintale;
fiocco di avena, L. 1.151,60 al quintale;
rotture di riso, L. 1.149,05 al quintale;

b) con decorrenza dal 15 aprile 1947:
grano tenero, grano duro ed orzo mondo, lire 2.420,85 al quintale;
orzo vestito, L. 1.837,80 al quintale;
segale, L. 2.191,80 al quintale;
granoturco per miscela, L. 2.295,80 al quintale;
avena estera, L. 1.744,80 al quintale;
fiocco d'avena, L. 2.619,85 al quintale;
rotture di riso, L. 2.647,85 al quintale;
farina di soia per panificazione, L. 2.900,10 al quintale;
farina di soia per pastificazione, L. 3.008,85 al quintale;

2) per le provincie dell'Italia centrale meridionale ed insulare:

a) con decorrenza dal 1° agosto 1946:
segale, orzo vestito, avena estera, granoturco per miscela, fiocco d'avena e farina di soia: prezzi determinati dai competenti Comitati provinciali, in modo che il prezzo degli sfarinati, in base alle rese stabilite per ciascun prodotto, risulti localmente uguale a quello della farina di grano per panificazione o pastificazione;

b) con decorrenza dal 15 aprile 1947:
grano tenero, grano duro ed orzo mondo, lire 2.541,30 al quintale.

Art. 2.

I prezzi base di cessione del granoturco, sia nazionale che d'importazione, sono fissati come appresso:

1) per tutto il territorio nazionale con decorrenza dal 1° novembre 1946:
granoturco da polenta, L. 1.358,10 al quintale;

2) per le provincie dell'Italia settentrionale con decorrenza dal 4 maggio 1947:
granoturco per miscela e da polenta destinato alla lavorazione presso molini da grano, L. 2.522,85 al quintale;
destinato alla lavorazione presso molini da granoturco, L. 2.558,65 al quintale;

3) per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare:
con decorrenza dal 4 maggio 1947, il prezzo base di cessione del granoturco, sia per miscela che da polenta, è determinato dai Comitati provinciali prezzi.

Art. 3.

Tutti i prezzi indicati nei precedenti articoli si intendono per merce nuda, resa scaricata franco piede molino.

I suddetti prezzi sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, nonchè delle spese di trasporto, delle spese di gestione ammasso e delle spese per variazione di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti, in conformità di quanto è previsto dall'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e dall'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805.

Art. 4.

I molini, i pastifici, i panifici, i grossisti, i depositi provinciali ed i dettaglianti versano allo Stato o ricevono dallo stesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, per le giacenze dei cereali, dei prodotti e dei rispettivi derivati, la differenza tra i prezzi conseguenti all'applicazione del presente decreto e quelli da essi corrisposti. I relativi accertamenti, alle date del 31 luglio 1946, 30 settembre 1946, 31 ottobre 1946, 14 aprile 1947 e 3 maggio 1947 sono effettuati, con il concorso delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al recupero o al pagamento delle differenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste.
SEGNI

(2833)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, disposti tra il 5 giugno 1944 e il 25 aprile 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativi all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il rapporto presentato dal commissario liquidatore dell'Ufficio olio e grassi alimentari circa le cessazioni dal servizio disposte tra il 5 giugno 1944 e il 25 aprile 1945;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza ad una sensibile diminuzione delle attività della sede del Nord dell'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari cagionata dalla situazione di guerra e dalla graduale diminuzione del territorio sul quale l'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari esercitava la sua attività;

Ritenuto che le diminuite esigenze dell'Ufficio predetto determinavano una sempre più ridotta necessità di personale e che le cessazioni dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri d'ordine amministrativo;

Ritenuto che l'Ufficio stesso è stato soppresso e posto in liquidazione con il decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1945;

Considerato che la convalida delle suddette cessazioni dal servizio coincide con l'interesse dell'Amministrazione dello Stato di non aggravare ulteriormente il passivo del bilancio di per sè abbastanza rilevante dell'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidate le cessazioni dal servizio disposte dall'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, dal 5 giugno al 25 aprile 1945, per i seguenti ex dipendenti:

Alimonti Luigi, Aguggini Pia, Borlenghi Celestina, Ceroldi Dante, Lombardi Italia, Luzzini Daniele, Barbieri Raffaella, Blandini Savoia Angela, Berneri Maria, Bettoni Giovanni, Bianchi Paolo, Chiodo Giuseppe, Cervellati Francesco, Cavedal Lina, Chiodo Domenico, Camozzi Angela, Colla Lidia, Cazzulani Franca, Ceccarelli Anna, Crottogini Vanda, Donelli Claudio, Di Martino Vittorio, Fanti Virginio, Luzzini Ferruccio, Mastrodomenico Salvatore, Moretti Silvana, Maccagni Iris, Mormile Mario, Puggelli Giulia, Pacella Ugo, Soldi Anna, Solinas Maria Paola, Salvagione Anna, Santangelletta Cristina, Tienghi Liliana, Tromellini Aldo, Vizzotto Elda, Villanova Tullio, Vello Dina, Zeni Alceo.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 17 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1946.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale del Comitato centrale degli esperti, disposti tra il 5 giugno 1944 e il 25 aprile 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativi all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il rapporto presentato dal commissario liquidatore del Comitato centrale degli esperti circa le cessazioni dal servizio disposte tra il 5 giugno 1944 ed il 25 aprile 1945;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza ad una sensibile diminuzione delle attività della sede del Nord del Comitato centrale degli esperti cagionata dalla situazione di guerra e dalla graduale diminuzione del territorio sul quale il Comitato centrale degli esperti esercitava la sua attività;

Ritenuto che le diminuite esigenze del Comitato predetto determinavano una sempre più ridotta necessità di personale e che le cessazioni dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri d'ordine amministrativo;

Ritenuto che l'Ufficio stesso è stato soppresso e posto in liquidazione con il decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1945;

Considerato che la convalida delle suddette cessazioni dal servizio coincide con l'interesse dell'Amministrazione dello Stato di non aggravare ulteriormente il passivo del bilancio di per sè abbastanza rilevante del Comitato centrale degli esperti;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidate le cessazioni dal servizio disposte dal Comitato centrale degli esperti dal 5 giugno 1944 al 25 aprile 1945, per i seguenti ex dipendenti:

Andretta Mario, Bentivogli Luigi, Bianchi Giuseppe, Montuschi Manfredo, Neri Mario, Pegorin Giulio, Brunelli Ottorino, Campari Camillo, Casagrande Ciro, Casarini Ottorino, Davolio Lionello, Lodolo Arnaldo, Lombardi Virgilio, Marchesi Ildebrando, Mazzotti Guerrino, Pellicciari Roberto, Richeldi Giovanni, Rinvenuti Agostino, Rossetti Fiorentino, Rossetti Giuseppe, Stagni Francesco, Totti Gaetano, Zaccaria Carlo, Camurri Bruno, Ferrari Rino, Giuliani Giuseppe, Sabbatini Duilio, Valentini Giulio, Belletti Giovanni, Dall'Olio Marcello, Forni Lino, Gambini Eliseo, Guicciardi Giovanni, Mezzetti Giacomo, Mignani Elio, Chieregatti Enrico, Monari Guido, Longeri Carla, Monari Antonio, Selli Luigi, Bergamaschi Vittorio, Bessolo Giuseppe Bonora Ettore, Borgiattino Giuseppe, Broccoli Alberto, Dittatori Giorgio.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 17 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1946.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativi all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il rapporto presentato dal commissario liquidatore dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli circa le cessazioni dal servizio disposte tra l'8 settembre 1943 e 4 giugno 1944;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza ad una sensibile diminuzione delle attività dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli, cagionata dalla situazione di guerra e dalla diminuzione del territorio sul quale l'U.C.A.P.O. esercitava la sua attività;

Ritenuto che la conseguente limitata attività dell'Ufficio consentiva solo una esigua utilizzazione di personale e che le cessazioni dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri d'ordine amministrativo;

Ritenuto che il predetto Ufficio non ha svolto alcuna attività posteriormente al 4 giugno 1944 e successivamente è stato soppresso e posto in liquidazione con il decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1945, per cui le esigenze numeriche del personale si sono venute ulteriormente a ridurre in misura notevole;

Considerato che nel richiedere la convalida delle cessazioni dal servizio di cui sopra, il commissario liquidatore dell'U.C.A.P.O. dimostra che venne seguito il metodo comparativo fra tutto il personale, graduandosi le richieste convalidate in base ai criteri dell'anzianità di servizio, del merito e della utilizzabilità dei vari impiegati in relazione alle esigenze della gestione di liquidazione;

Considerato che la convalida delle suddette cessazioni dal servizio coincide con l'interesse dell'Amministrazione dello Stato di non aggravare ulteriormente il passivo del bilancio di per sè abbastanza rilevante dell'U.C.A.P.O. in liquidazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidate le cessazioni dal servizio disposte dall'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti orto frutticoli dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 per i seguenti ex dipendenti:

Augugliaro Gabriella, Arena Antonino, Balzi Alba, Baratti Maria, Battelli Mario, Bianchi Ennio, Bianciflori Innocenzo, Blatti Leopoldo, Bruzzese Santina, Buffini Franco, Bulgherini Nazzareno, Di Clemente Nidia De Crescenzio Nella, Delogu Iolanda, Ferrazzoli Carlo, Finiguerra Alfonsa Maria, Fineschi Goffredo, Fratta dott. Aldo, Fregolent Sisto, Gallone Maria Luisa, Landolfi Giuseppina, Leporino Giuseppe, Macioce Antonio, Mauro Iolanda, Nolfi Beatrice, Pacini Franco, Palamidesse Fernanda, Calabrò Augusta, Cascioli Augusta, Carbone Orietta, Chierici Eros, Ciaralli Piera, Cieri Clelia, Colasanti Rossana, Colapaoli Cecilia, Crespi Elena, Curti Giuseppina, Cupedду Francesco, Pesci Elide, Petrosino Francesco, Pizzolla Antonio, Poiana Eugenia, Pucci Sisti Maria Antonietta, Recchia Vincenza, Romeo Olga, Rosa Giovanni, Rossi Mario, Rossi Adaigisa, Savoino Marcella, Simonetti Franco, Sperati Santa, Spinelli Piero, Tiribocchi Marisa, Todini Silvana, Parise Vincenza, Pasquali Sandro, Pellegrini Raho Francesco, Zanini Bernardo, Vennini Vittoria, Vezzaro Teresa, Zaccaria Mambrino.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 26 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1945.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2874)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1947.

Convalida di licenziamenti di personale della Cassa centrale uova, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativi all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il rapporto presentato dal commissario liquidatore della Cassa centrale uova circa le cessazioni dal servizio disposte tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che tali cessazioni ebbero luogo in corrispondenza ad una sensibile diminuzione delle attività della Cassa centrale uova cagionata dalla situazione di guerra e dalla diminuzione del territorio sul quale la Cassa centrale uova esercitava la sua attività;

Ritenuto che la conseguente limitata attività dell'Ufficio consentiva solo una esigua utilizzazione del personale e che le cessazioni dal servizio hanno pertanto base in esigenze e criteri d'ordine amministrativo;

Ritenuto che il predetto Ufficio non ha svolto alcuna attività posteriormente al 4 giugno 1944 e successivamente è stato soppresso e posto in liquidazione con il decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1945, per cui le esigenze numeriche del personale si sono venute ulteriormente a ridurre in misura notevole;

Considerato che nel richiedere la convalida delle cessazioni dal servizio di cui sopra, il commissario liquidatore della Cassa centrale uova dimostra che venne seguito il metodo comparativo fra tutto il personale graduandosi le richieste convalidate in base ai criteri dell'anzianità del servizio, del merito e della utilizzabilità dei vari impiegati in relazione alle esigenze della gestione in liquidazione;

Considerato che la convalida delle suddette cessazioni dal servizio coincide con l'interesse dell'Amministrazione dello Stato di non aggravare ulteriormente il passivo del bilancio di per sè abbastanza rilevante della Cassa centrale uova in liquidazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidate le cessazioni dal servizio disposte dalla Cassa centrale uova, dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, per i seguenti ex dipendenti:

Antolini Antonio, Antoccia Giovanna, Arioli Ada, Alimonti Adolfo, Anceschi Enio, Billeri Liliana, Benincori Elisa, Coccia Gabriella, Del Ferro Maria, De Filippis Antonio, Fabbrizi Sara, Fiocchi Ione, Fasciani Nazzarena, Falabruzzi Nerina, Galatolo Francesco, Gallese Elisa, Gandolfi Lora, Garibaldi Gian Camillo, Gobbi Maria, Luciani Iole, Marin Dolores, Masini Massimiliano, Moro Agostino, Nisi Luciana, Pontesilli Liliana, Romeo Vincenza, Santangelo Vita, Vincenti Anna Maria, Zingalese Maria Anna.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 26 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1945.

Roma, addì 21 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1947.

Aumento delle tariffe praticate dai Magazzini generali comunali di Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 10 aprile 1928 e 22 dicembre 1930 relativi all'autorizzazione alla gestione di Magazzini generali in Piacenza;

Vista la domanda presentata dalla Società esercente gli anzidetti Magazzini generali, per essere autorizzata ad aumentare le tariffe attualmente praticate;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, nella seduta 6 novembre 1946 della Giunta camerale, dal Comitato provinciale prezzi di Piacenza nella seduta del 17 aprile 1947;

Decreta:

Art. 1.

La Società esercente i Magazzini generali comunali di Piacenza è autorizzata ad applicare ai depositi di merci effettuati presso gli anzidetti Magazzini le tariffe e le norme regolamentari di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Disposizioni generali.

I diritti e le tasse indicati nelle presenti tariffe sono indipendenti l'una dall'altra e si applicano di caso in caso a seconda delle operazioni a cui si riferiscono.

Per le operazioni non elencate in tariffa i diritti si devono stabilire in seguito a speciali accordi con la Società.

Qualora all'atto dell'introduzione venga richiesto un ammassamento speciale delle merci, con divisioni di marche o di numeri, che importi una spesa maggiore dell'ordinario, il depositante dovrà pagare un corrispettivo da stabilirsi.

La tassa minima per ogni deposito è fissata:
per il magazzinaggio in L. 110.

I prezzi fissati dalle tariffe sono applicabili sul peso lordo e per frazioni indivisibili di 100 kg.

Ogni trapasso di proprietà della merce è soggetto al pagamento di un diritto di L. 1 per quintale con un minimo di L. 50 ed un massimo di L. 500 da pagarsi in parti uguali dal cedente e dal cessionario, salvo accordi in contrario tra di essi, e ciò indipendentemente dalle altre spese.

Il magazzinaggio si computa per quindicina, giusta le tariffe.

Le tasse di bollo sulle note-spese sono a carico del depositante.

Per l'emissione di ogni bollettino di entrata la Società percepirà L. 45 mentre per l'emissione della fede di deposito e nota di pegno esigerà L. 180, oltre al rimborso delle tasse e dei bolli relativi.

A seconda del quantitativo delle merci i prezzi di tariffa possono essere ridotti.

Le operazioni di manutenzione straordinaria e le spese relative sono da convenirsi a seconda dell'impor-

tanza loro, del tempo impiegato, della qualità e della quantità del personale addetto.

Per le operazioni doganali si applicano le tariffe ufficiali in corso.

Art. 3.

Disposizioni particolari.

a) Spedizioni per mezzo ferrovia.

Per il traino di vagoni completi da ferrovia ai magazzini generali, o viceversa, L. 15 per ogni quintale di merce caricata, con un minimo di L. 1500 per vagone.

La Società si riserva di modificare la presente tariffa in relazione ai diritti richiesti dalle ferrovie e tramvie.

I carri P.O.Z. o comunque eccedenti la misura normale pagano il doppio.

Valgono poi le seguenti tariffe:

per diritto di spedizione, L. 225 ogni vagone;

per sola compilazione di note di spedizione o di lettere di porto per l'interno, per ogni nota, L. 22,50 ogni vagone;

idem come sopra: per l'estero, L. 45 ogni vagone;

per sola affrancazione, L. 112,50 ogni vagone;

per sola richiesta vagone (oltre al deposito rimborsabile richiesto dalle FF. SS.), L. 60 ogni vagone;

per diritto di svincolo, L. 60 ogni vagone;

per sola piombatura, L. 45 ogni vagone;

per piombatura doganale, L. 112,50;

per incolonnamento vagoni in caso di formazioni tradotte, L. 112,50 ogni vagone;

per soste ferroviarie in raccordo (quelle applicate dalla ferrovia e tramvia);

per soste in raccordo per comodo ad ordine del cliente, dopo 8 ore dall'introduzione nel recinto dei Magazzini generali (in base alle tariffe applicate dalle FF. SS.);

per assistenza alla compilazione di verbali, reclami, in casi di ammanchi, avarie, ecc., L. 150 per operazione.

Gli eventuali diritti spettanti al perito sono conteggiati a parte.

Per apertura colli ed altre operazioni richieste dai clienti: a convenirsi (tale disposizione vale anche per quei colli che giungono a mezzo di altri veicoli).

Per spedizioni a collettame da un minimo di L. 112,50 ad un massimo di L. 375 per operazione, oltre alle spese di trasporto.

b) Pesatura.

Per pesatura di merci in genere con un minimo di 1 quintale e per quintale indivisibile, compresa mano d'opera, L. 15 al q.le;

Per pesatura collo, per collo, con un minimo di L. 20, L. 20 al q.le;

Per rilascio di certificato di peso (secondo la qualità) da L. 20 in più.

c) Assicurazioni incendi.

Per ogni 1000 lire di valore assicurato e per mese:

per merce di 1ª categoria, L. 0,50;

per merce di 2ª categoria, L. 1;

per merce di 3ª categoria, L. 4.

Queste tariffe sono normative e quindi possono essere aumentate o diminuite a seconda della qualità, quantità, valore, stato di conservazione, ecc., delle merci depositate in ragione proporzionale delle tariffe base.

d) Operazioni di carico e scarico.

Per facchinaggio delle merci ordinarie non voluminose nè di gran valore, non pericolose, e di peso ordinario, L. 20 al q.le;

Per facchinaggio delle merci poste alla rinfusa, lire 40 al q.le.

Queste tariffe dovranno essere aggiornate in ragione proporzionale delle variazioni verificatesi nel cumulo delle paghe operaie, contingenze ed accessori.

e) Diritti di magazzinaggio.

1) Magazzini generali:

per magazzinaggio di merci al coperto non voluminose, non pericolose, non infiammabili, di non grande valore, per q.le e quindicina solare, L. 15;

per merci voluminose, al mq. e quindicina, L. 60;

per merci poste alla rinfusa, al mq. e quindicina, L. 75;

per merci di grandissimo valore: a convenirsi, col diritto di rifiutarne il deposito;

per merci pericolose e infiammabili da immagazzinarsi a parte, prezzo a convenirsi;

per merci poste allo scoperto:

per mq. e quindicina, L. 37,50;

per quintale e quindina, L. 7,50.

2) Magazzini stagionatura formaggi:

per ogni quintale di formaggio e per ogni mese di deposito, L. 45.

3) Magazzini privati:

al mq. e con impegno minimo di un mese, L. 60;

al mq. e con impegno minimo di sei mesi, L. 48;

al mq. e con impegno minimo di dodici mesi, L. 36.

f) Apertura fuori orario (art. 96 del regolamento).

L. 22,50 per ogni apertura di magazzino, durante le ore di chiusura diurna dei giorni feriali: dalle 12 alle 14 o dalle 12 alle 13, a seconda delle stagioni.

L. 52,50 per ogni apertura di magazzino, durante le ore di chiusura serale dei giorni feriali: dalle 19 alle 24 o dalle 18 alle 24, a seconda delle stagioni.

L. 52,50 per ogni apertura di magazzino, durante le ore di chiusura mattutina dei giorni feriali e dei giorni festivi: dalle 5 alle 7 o dalle 5 alle 8, a seconda delle stagioni.

L. 52,50 per ogni apertura di magazzino, durante le ore di chiusura diurna e serale dei giorni festivi: dalle 8 alle 24.

L. 112,50 per ogni apertura di magazzino, durante le ore di chiusura notturna dei giorni feriali e dei giorni festivi: dalle 24 alle 5.

La Società può anche ricoverare, nell'interno dello stabilimento, al coperto od allo scoperto, durante la notte, carri, camion e veicoli in genere, in temporaneo deposito, dietro corresponsione del diritto fisso di lire 150 per veicolo e per deposito di ore 24.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Sottoposizione a sindacato della S. A. « Rivalin », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Rivalin » — fabbrica vernici e smalti — con sede in Milano, via Baldinucci n. 78, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La S. A. « Rivalin », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Filippo Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Revoca del divieto fatto alla ditta « Fratelli Monti », con sede in Maserada sul Piave, di ampliare un impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, con il quale alla ditta « Fratelli Monti », con sede in Maserada sul Piave, è stato vietato di ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante l'installazione di altri n. 300 telai meccanici;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, che vieta alla ditta « Fratelli Monti », con sede in Maserada sul Piave, di ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante l'installazione di altri n. 300 telai meccanici.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2813)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Revoca del divieto fatto alla società a responsabilità limitata Metallurgica Gaggiottini, con sede in Roma, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, con il quale alla società Metallurgica Gaggiottini, con sede in Roma, è stato vietato di attivare, nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione di metalli ferrosi e non ferrosi;

Vista l'istanza della ditta « Ommir » già Metallurgica Gaggiottini, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, che vieta alla Società a responsabilità limitata Metallurgica Gaggiottini, con sede in Roma, di attivare nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione di metalli ferrosi e non ferrosi.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla S. A. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei, con sede in Monselice, di ampliare un impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia presentata dalla S. A. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei, con sede in Monselice (Padova), per ampliare il proprio stabilimento per la produzione di conserva di pomodoro e di marmellate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei, con sede in Monselice (Padova), è vietato ampliare il proprio stabilimento onde attrezzarsi alla produzione di conserva di pomodoro.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, con sede in Fano (Pesaro), di attivare un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, con sede in Fano (Pesaro), per attivare, in Fano (Pesaro), l'impianto per la produzione di articoli dolciari, di marmellate e di citrato effervescente;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « La Fanesina » di Edo Mariotti, con sede in Fano (Pesaro), è vietato attivare, in Fano (Pesaro), l'impianto per la produzione di articoli dolciari, di marmellate e di citrato effervescente.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto ai signori Verga, Tentorio, Gervasoni Bossi, Peano e alla Società trafilerie italiane di precisione, con sede in Camerlata (Como), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia presentata dai signori Verga, Tentorio, Gervasoni Bossi, Peano e dalla Società anonima trafilerie italiane di precisione, per conto di una costituenda società, con sede in Camerlata (Como), per allestire, in Camerlata, un nuovo forno elettrico per fusioni siderurgiche;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Ai signori Verga, Tentorio, Gervasoni Bossi, Peano e alla Società trafilerie italiane di precisione, con sede in Camerlata (Como), per conto di una costituenda società, è vietato di allestire, in Camerlata, un nuovo forno elettrico per fusioni siderurgiche.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Divieto alla ditta « S.I.A. » - Società Industrie Agricole, con sede in Cento (Ferrara), di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « S.I.A. » Società Industrie Agricole, con sede in Cento (Ferrara), per allestire in Cento, un impianto per la produzione di conserve di pomodoro e marmellate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.A. » Società Industrie Agricole, con sede in Cento (Ferrara), è vietato di allestire, in Cento, un impianto per la produzione di conserva di pomodoro e di marmellate.

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1947.

Convalida del provvedimento con il quale l'ex aeronautica repubblicana vendette alla Società metallurgica Minotti di Milano tre aviorimesse B.B.B.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Esaminati gli atti relativi alla vendita effettuata, nel febbraio 1945, dal governo della sedicente repubblica sociale (ex aeronautica repubblicana) di tre aviorimesse B.B.B. alla Società metallurgica Minotti di Milano, per l'importo di L. 3.000.000;

Considerato che trattasi di materiale oltre che di nessun interesse per l'Amministrazione, non più recuperabile perchè reimpiegato o trasformato;

Visto l'uso che ne ha fatto la predetta Società rimontandolo, mediante opportuni rifacimenti, sostituzioni e riparazioni, a Varedo per uso di stabilimento metallurgico adibito al recupero e rigenerazione dei metalli non ferrosi, ed alla produzione di cilindri di rame per la stampa dei tessuti;

Dichiara:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni, che il provvedimento con il quale l'ex aeronautica repubblicana vendette alla Società metallurgica Minotti di Milano le tre aviorimesse B.B.B. di cui alle premesse, per l'importo di L. 3.000.000 è convalidato.

Tenuto conto, peraltro, che il suddetto prezzo di vendita (per quanto le aviorimesse al momento della cessione avessero subito notevoli danni in diversi elementi costitutivi, a causa di bombardamenti, per fatto di agenti atmosferici, e per parziali asportazioni), è da ritenersi inferiore al valore del materiale, la presente dichiarazione di convalida viene subordinata all'integrale versamento della somma di L. 3.000.000 che la Società metallurgica Minotti, su richiesta dell'Amministrazione, si è impegnata a versare in aggiunta all'importo originario, entro il 31 dicembre 1947 come da dichiarazione in data 12 giugno 1947.

Le modalità di versamento della predetta somma e quant'altro potesse risultare necessario per la regolarizzazione dei rapporti con la ditta più volte indicata, verranno fatte constare da apposito atto di sottomissione da redigersi e approvarsi nei modi e termini di legge.

Roma, addì 25 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1947.

Convalida della revoca di tutte le concessioni di sfalcio erba fatte all'Unione nazionale aeronautica sui sedimi degli aeroporti e dei campi di pertinenza del Demanio aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Considerato che il governo della sedicente repubblica sociale italiana revocò tutte le concessioni di sfalcio erba sui sedimi degli aeroporti e dei campi di pertinenza del Demanio aeronautico, fatte alla ex Unione nazionale aeronautica con determinazione n. 4423 del 27 marzo 1944 del Ministero delle forze armate - Sottosegretariato aeronautica - Gabinetto;

Considerata l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione aeronautica, di dichiarare la convalida della suddetta revoca ai sensi del citato decreto legislativo 5 ottobre 1944;

Decreta:

E' dichiarata convalidata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la revoca, effettuata dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, di tutte le concessioni di sfalcio erba fatte all'Unione nazionale aeronautica sui sedimi degli aeroporti e dei campi di pertinenza del Demanio aeronautico, con la determinazione n. 4423 del 27 marzo 1944 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(2883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Marino Giovanni avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 174 decisioni N. 241/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Marino Giovanni fu Domenico e di Rosa Bonini, nato a Palermo il 1° marzo 1894, recapito: Roma, presso Arduino Ferrari, via Padova n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Marino Giovanni contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946, n. 424.

Roma, addì 10 giugno 1947

La Commissione:
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2788)

Esito del ricorso presentato dai fratelli Bazzi avverso la iscrizione di Bazzi Giovanni nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 175 decisioni N. 267/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dai fratelli Bazzi per Bazzi Giovanni fu Guido, nato a Isolabella (Novara) il 5 giugno 1885, deceduto nel 1945, recapito: fratelli Bazzi, Milano, via Agudio n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Considerato che risulta che il Bazzi Giovanni è deceduto il 18 aprile 1945 e, cioè, in data anteriore alla pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. nella *Gazzetta Ufficiale;*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 1 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dai fratelli Bazzi nell'interesse del defunto loro genitore Bazzi Giovanni e ordina la cancellazione del nome di Bazzi Giovanni dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 giugno 1947

La Commissione:
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2789)

Esito del ricorso presentato da Zacchia Andrea avverso la iscrizione di Zacchia Stanislao nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 178 decisioni N. 279/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 13 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Zacchia Andrea per Zacchia Stanislao fu Luigi, nato a Poli il 4 aprile 1891, deceduto nel 1933, recapito: Zacchia Andrea, Roma, via Vercelli n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che, pertanto, non essendo provato che egli abbia svolto attività politica informativa fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Zacchia Andrea nell'interesse del defunto Zacchia Stanislao e ordina la cancellazione del nome di Zacchia Stanislao dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 giugno 1947

La Commissione:
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2790)

Esito del ricorso presentato da De Ritis Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 179 decisioni N. 64/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Ritis Domenico fu Palmiro, nato a Paglietta il 25 aprile 1898, domiciliato elettivamente presso l'avv. E. Giammichele, corso d'Italia, 43, Roma, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . ., devesi riconoscere che egli in realtà non ha svolta attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da De Ritis Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 giugno 1947

La Commissione:
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2791)

Esito del ricorso presentato da Mercati Cristoforo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 180 decisioni N. 295/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mercati Cristoforo fu Ugo, nato a Perugia il 10 marzo 1908, residente in Viareggio, via Fabio Filzi n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . ., non si ha la prova che egli abbia svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, accoglie il ricorso proposto da Mercati Cristoforo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 giugno 1947

La Commissione:
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2792)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di alcuni terreni del vecchio alveo del torrente Terdoppio

Con decreto interministeriale n. 83 del 21 aprile 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni terreni siti nel vecchio alveo del torrente Terdoppio in località Casoni della Baita, in territorio del comune di Vigevano, della estensione complessiva di mq. 267 ed indicati nell'estratto di mappa catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(2804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo), di un mutuo di L. 2.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2777)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2778)

Autorizzazione al comune di Castelmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelmaggiore (Bologna), di un mutuo di L. 760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2779)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Tommaso Fusco fu Nicola, nato a Caserta (Napoli) il 27 gennaio 1903, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Bologna il 10 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2799)

L'ing. Fausto Moretti fu Rodolfo, nato a Terni il 6 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso l'Università di Bologna nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2800)

L'ing. Luigi Borella di Arturo, nato ad Adria il 2 novembre 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso la Università di Padova il 14 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(2801)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1947 il dott. Renato Scambelluri è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma, in sostituzione del comm. dott. Domenico Palermo, dimissionario.

(2796)

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « L'Edilizia romana » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1947, i poteri conferiti al dott. Giorgio Tranquilli, commissario della Società cooperativa « L'Edilizia romana », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 luglio 1947.

(2797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 giugno 1947 - N. 122

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	850 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.408 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	220 —

Rendita 3,50 % 1906	79,05
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	91,025
Redimibile 3,50 % 1934	71,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,475
Id. 5 % 1936	90,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,25
Id 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,90
Id 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,05
Id. 5 % convertiti 1951	94,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.